

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la concessione di un soccorso destinato al risanamento
della Società ferrovia elettrica Lugano - Cadro - Dino

(del 20 ottobre 1950)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

La legge federale 6 aprile 1939 ha stanziato un credito di Fr. 15.000.000.— al Consiglio federale per permettere alla Confederazione di aiutare le imprese private ferroviarie e di navigazione non operate ma sprovviste di mezzi necessari a rimettere in efficienza o razionalizzare i loro impianti.

L'aiuto è destinato alle imprese che tengono un posto importante nel traffico generale del paese o di una delle sue regioni e che col tempo possono bastare a se stesse: può essere concesso sotto forma di prestito per nuovi acquisti, per rinnovare e completare parti importanti delle costruzioni o degli impianti o per adattarli ai bisogni nuovi del traffico.

La partecipazione della Confederazione al risanamento finanziario, secondo l'art. 17 della citata legge, presuppone il concorso dei Cantoni.

Di tale aiuto intende beneficiare la Società ferrovia elettrica Lugano-Cadro-Dino, la quale, con sua istanza del 24 agosto 1943, ha chiesto una sovvenzione, a fondo perduto, dell'importo di Fr. 310.000.— per il finanziamento di acquisti e opere necessarie, le cui spese non possono essere fronteggiate con le sole forze della società.

L'Ufficio federale dei trasporti ha esaminato e discusso l'istanza ed ha presentato in data 11 novembre 1949 un progetto di convenzione con cui propone la concessione di un contributo di Fr. 75.000.—, a fondo perduto, da parte della Confederazione, ritenuto che pari somma sia corrisposta dal nostro Cantone con l'eventuale partecipazione dei Comuni.

La partecipazione della Confederazione, prevista in Fr. 75.000.—, comporta come condizione le seguenti misure di risanamento:

1. *Prestito per obbligazioni di 1.º grado - 4,50 % di Fr. 250.000.— e di 2.º grado - 5 % di Fr. 135.000.—.*

Riduzione del tasso d'interesse al 3 % al massimo, variabile secondo i risultati d'esercizio e non cumulativo dal 1.º gennaio 1950 al 31 dicembre 1969. La scadenza di questo prestito va parimenti ritardata fino al 31 dicembre 1969. Per il calcolo degli interessi scaduti, gli ammortamenti annuali sugli impianti della ferrovia vengono considerati come spese d'esercizio.

2. *Il Comune di Lugano deve rinunciare ai seguenti crediti:*

obbligazioni di 2.º grado	Fr. 20.000.—
anticipi sulle spese per l'impianto del nuovo binario Lugano - La Santa	Fr. 25.286.—

3. *Crediti della Banca della Svizzera Italiana dell'importo complessivo di Fr. 158.113,65.*

Il tasso d'interesse è fissato al 3 % al massimo, variabile secondo i risultati d'esercizio dal 1.º gennaio 1950 al 31 dicembre 1969. La scadenza di questi crediti deve pure essere ritardata fino al 31 dicembre 1969. Nel calcolo degli interessi scaduti, gli ammortamenti annui degli impianti ferroviari saranno computati quali spese d'esercizio. I pagamenti d'interesse di questi

crediti avranno luogo in seguito alle scadenze degli interessi sui prestiti per obbligazioni di I.o grado.

I contributi della Confederazione, del Cantone e dei Comuni devono essere impiegati esclusivamente per i seguenti rinnovamenti e miglioramenti tecnici:

1) dotazione delle automotrici 2 e 3 con motori di maggior potenza	Fr. 80.000.—
2) rifacimento della carrozzeria del rimorchio n. 31	» 70.000.—
3) trasformazione della linea di contatto	» 48.000.—
4) lavori al binario, inclusive saldature di ca. 5000 traversine metalliche	» 98.000.—
5) trasformazione di fabbricati	» 7.500.—
6) acquisto di una nuova automotrice per il servizio Lugano - La Santa	» 180.000.—
	Fr. 483.500.—
la società deve fornire	» 333.500.—
restano invece a carico del soccorso alle ferrovie private	Fr. 150.000.—

Nel quadro della politica di aiuto alle ferrovie regionali riteniamo che anche il nostro Cantone e rispettivamente i Comuni interessati abbiano a partecipare all'aiuto finanziario proposto dagli organi federali.

Il Cantone dovrebbe partecipare all'azione con un contributo a fondo perduto di Fr. 37.500.— ed i Comuni interessati, alla loro volta, dovrebbero sopportare la medesima prestazione e cioè Fr. 37.500.— (oltre alla rinuncia del Comune di Lugano ai suoi crediti), in omaggio al principio già stabilito per le prestazioni ad altre ferrovie regionali.

Per distribuire in modo equo il contributo pertoccante ai Comuni prevediamo di ripartirlo, come si è fatto sin qui, basandoci sui vantaggi che derivano ai Comuni direttamente e indirettamente dai servizi della ferrovia e calcolati sull'ente imponibile comunale, sulla popolazione residente, sui pernottamenti e sulla importanza degli impianti.

In considerazione dell'esiguità del soccorso e della situazione del capitale azionario della società rinunciamo a chiedere una controprestazione in azioni così come nel caso della ferrovia Lugano - Tesserete, già deciso con il decreto legislativo 7 novembre 1949.

Per questi motivi vi invitiamo a voler dare la vostra adesione all'unito disegno di decreto legislativo, approvando le condizioni fissate dalla Confederazione e autorizzando il Consiglio di Stato a firmare la relativa convenzione.

Vogliate gradire, onorevoli Signori Presidente e Consiglieri, i sensi del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:
Galli

Il Cons. Segr. di Stato:
Bernasconi

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

per la concessione di un soccorso destinato al risanamento
della Società ferrovia elettrica Lugano - Cadro - Dino

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 20 ottobre 1950 n. 265 del Consiglio di Stato;
vista la legge federale 6 aprile 1939 concernente il soccorso a favore delle imprese ferroviarie e di navigazione;
visto il piano di risanamento e la relativa convenzione con cui vien stanziato un contributo federale di Fr. 75.000.—,

decreta:

Art. 1. — Il Consiglio di Stato è autorizzato ad assumere, come partecipazione del Cantone e dei Comuni alla sistemazione della Ferrovia Lugano-Cadro-Dino, il versamento di Fr. 75.000.— a fondo perduto.

Art. 2. — I Comuni interessati parteciperanno all'azione di soccorso per la metà della somma assunta dal Cantone e precisamente per Fr. 37.500.—.

Art. 3. — Il riparto delle quote a carico dei Comuni è fatto dal Dipartimento delle finanze, tenuti in considerazione i seguenti dati:

- a) popolazione residente,
- b) ente imponibile dell'imposta comunale,
- c) numero dei pernottamenti e importanza turistica,
- d) importanza degli impianti nel territorio del Comune.

Art. 4. — Contro la decisione del Dipartimento delle finanze è dato diritto di ricorso entro 15 giorni al Consiglio di Stato, che giudicherà definitivamente: la decisione è equiparata alle sentenze esecutive nel senso dell'art. 80 della legge sulla esecuzione e sul fallimento e dell'art. 58 della legge cantonale di applicazione dell'8 marzo 1911.

Art. 5. — Il contributo del Cantone di Fr. 37.500.— è iscritto alle uscite effettive del Dipartimento delle finanze, soccorso alle imprese di trasporto e l'anticipo per i Comuni alle partite di giro.

Art. 6. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone.

